

alle disposizioni di cui all'art. 6, l'Esattore dovrà corrispondere all'Istituto stesso l'interesse del 6% per il periodo di tempo, per il quale l'Istituto rimarrà effettivamente creditore dell'Esattore medesimo.

Art. 14 - La presente polizza è emessa dall'Istituto Nazionale delle Assicurazioni sulla base delle dichiarazioni fatte dall'assicurato nella proposta e che le parti ritengono tutte essenziali. Ove una o più delle dichiarazioni stesse risultassero false o erronee, la polizza resterà in vigore nei rapporti dello Stato e degli altri Enti interessati, ma sarà nulla di pieno diritto nei rapporti dell'assicurato, che sarà obbligato a fornire all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni congrua cauzione.

Art. 15 - Tutte le spese che l'Istituto dovrà sostenere per recuperare le somme da lui versate, sono a carico dell'Esattore.

Art. 16 - Tutti gli avvisi e comunicazioni all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni dovranno essere fatti per iscritto alla sua Direzione Generale in Roma.

Art. 17. Tutte le spese di bolli, tasse ed